

La pratica di cura e il dono delle relazioni educative del volontariato in carcere

The practice of care and the gift of educational relations of volunteering in prison

Carolina Maestro

Università degli Studi di Foggia - carolina.maestro@unifg.it

ABSTRACT

The educational relationships that are established within the prisons between volunteers and prisoners are configured as a mutual gift of care that produces in one the attention to the other, free from retributive or utilitarian logic, and that induces in the other a process of accountability, of aware processing of the crime committed, in view of a possible integration in the free society, already during the external enforcement procedure.

Le relazioni educative che si instaurano all'interno delle carceri tra volontari e detenuti si configurano come un dono reciproco di cura che produce nell'uno l'attenzione all'altro, scevra da logiche retributive o utilitaristiche, e che induce nell'altro un processo di responsabilizzazione, di elaborazione consapevole del reato commesso, nell'ottica di un'integrazione possibile nella società libera, già durante la modalità di esecuzione penale esterna.

KEYWORDS

Prison, Care, Volunteering, Gift, Educational Relations.
Carcere, Cura, Volontariato, Dono, Relazioni Educative.

1. Introduzione

È nel tentativo di ridefinizione socio-antropologica o, più propriamente, di estensione semantica del termine “dono”, che è opportuno ri-considerare la rete invisibile di relazioni che caratterizza le azioni di volontariato all’interno degli istituti detentivi. Alla parola “dono” si associa, per consuetudine e prassi, la connotazione materiale o economica di uno scambio posto in essere e, solo in tempi molto recenti, si fa riferimento anche alla dimensione immateriale e alla connotazione simbolica che risiede nel gesto di donare qualcosa a qualcuno. Nel quadro di questo cambio paradigmatico e interpretativo di un certo tipo di economia si prende in considerazione il concetto generale di cura gratuita delle relazioni che diventa impalcatura fondamentale e matrice connettiva nell’assolvimento dei bisogni altrui, molto spesso neanche espressi, ma non per questo meno urgenti ed esaudibili di quelli comunemente considerati indispensabili, impellenti, “urlati” e facilmente quantificabili in scambi monetizzabili o di beni.

All’interno delle carceri un ruolo fondamentale, e spesso non sufficientemente conosciuto, è attribuito ai volontari che, in maniera gratuita, mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze con l’obiettivo di supportare i detenuti con i quali entrano in contatto, per poi reintegrarli nella loro comunità di appartenenza, sia durante la fase di esecuzione penale esterna della pena (laddove prevista) che alla fine della detenzione. Questa relazione, gratuita, libera e volontaria si caratterizza essa stessa come dono reciproco per il volontario donante e per il recluso destinatario dell’azione (ma anche attore) che beneficiano, entrambi, di un reciproco percorso trasformativo, di consapevole comprensione per l’umano che ha di fronte l’uno, e di responsabilizzazione e di rielaborazione del reato l’altro, e i cui effetti positivi ricadono inevitabilmente nelle trame di quella società libera che è la stessa alla quale appartiene anche la persona offesa e che dovrà riaccogliere, prima o poi, colui che ha scontato o sta scontando la sua pena.

2. I doni creano le relazioni e le relazioni sono dono

Il dono, e l’azione del donare, presuppone un’intenzionalità, ma soprattutto la libertà, da parte del donante e, secondo Mauss (2002), esso presuppone l’obbligo di dare, ricevere, ricambiare anche se «il valore del dono sta nell’assenza di garanzie da parte del donatore. Un’assenza che presuppone una grande fiducia negli altri» (Aime 2002, p. 13). In questo senso può essere utile riprendere la definizione di dono che ne fa Jacques T. Godbout (1998, p. 30): «Definiamo dono ogni prestazione di beni o servizi effettuata, senza garanzia di restituzione, al fine di creare, alimentare o ricreare il legame sociale tra le persone» assecondando la teoria del “paradigma del dono” di A. Caillé (Caillé 1998) secondo il quale potrebbe essere proprio il dono lo strumento, il vettore, grazie al quale gli uomini manifestano la volontà di instaurare relazioni, contemplando, oltre ai canonici “valore d’uso” e al “valore di scambio” di beni e servizi, anche il “valore di legame” che diventa più importante del bene stesso (Mauss p. 13).

Per comprendere il “valore di legame” occorre un ripensamento culturale generale delle teorie economiche e una rimodulazione delle nostre convinzioni scaturite da una consolidata interpretazione del pensiero economico circa il lavoro, gli scambi, l’utile, la ricchezza. I legami, le relazioni rientrano, a buon diritto, in un nuovo concetto di economia che vede – piuttosto – si identifica nella cura

«quando parliamo di necessaria trasformazione culturale verso una economia centrata sulla cura intendiamo una nuova-vecchia definizione delle priorità che si allontani dalla priorità della crematistica quindi non più organizzata nella forma del dominio – per ritornare al senso originario della oikonomia [...] in altre parole, riorganizzare l'economia secondo il concetto allargato di cura significa dare di nuovo il giusto statuto al criterio riconosciuto secondo cui si può considerare economia solo quello che è volto a soddisfare i bisogni umani. Gli scambi mediati dal denaro e dal mercato non vengono per questo liquidati, ma non rappresentano più il centro dell'economia» (Praetorius 2016, p. 86-87).

Il dono, dunque, come espressione di bisogno di relazioni, come propulsore di legami interpersonali, come costruttore di reti, come espressione volontaria di cura partecipata. L'atto del donare non prevede necessariamente un rapporto bilaterale e manifesto tra il donante e il ricevente. Sempre più frequente è il dono tra persone che non si conoscono, delle quali alcune mettono a disposizione degli altri organi, sangue, midollo spinale, cellule riproduttive, denaro (collette; *crowdfunding*; aste di beneficenza; etc.), competenze, tempo o si impegnano affinché, dopo la morte, si proceda all'espianto dei propri organi per contribuire al trapianto in chi ne ha bisogno. Viene da pensare che tanto di più esistono reti relazionali invisibili e immediatamente replicabili, anche grazie alla diffusione capillare di dispositivi tecnologici, tanto di più viene incoraggiata l'iniziativa spontanea e anonima del dono che, paradossalmente, si configura come ancora più intima e privata perché senza una finalità dedicata ad una persona che si conosce o per un'emergenza motivata. La partecipazione alla causa, sia essa individuale o sociale, diviene essa stessa dono. «Gran parte della ricompensa derivante dalle relazioni interpersonali è intrinseca, si è appagati dalla relazione stessa» (Arrow 1999, p. 167). In questo senso l'individuo che dona è un tassello attivo e fecondo della comunità, locale e globale, alla quale appartiene e, più o meno consapevolmente, è responsabile di un'azione che, ad effetto domino, inevitabilmente innescata e propaga una più ampia e ulteriore adesione ed è in questo modo che si stabiliscono nuove connessioni, comunità, gruppi (Aime 2016).

Per questo motivo le azioni di volontariato, sotto il profilo motivazionale e come partecipazione effettiva del singolo individuo, si inquadrano pienamente nella pratica di un dono che, seppure non visibile e non tangibile, come siamo abituati a pensarlo, è detonatore di potenzialità smisurate, per chi dona e per chi riceve; per chi ne è promotore e per chi è destinatario, attivando, in uno spazio che può essere quello di un carcere, di un ospedale, di una casa di riposo e secondo un tempo che non è quello concitato del far cose o di ricavare un utile, quella dimensione di cura dell'altro, disinteressata e gratuita, senza l'obbligo di ricambiare e che, forse, proprio in quanto tale, lascia spazio alla naturalezza della reciprocità e della condivisione di bisogni della medesima umanità.

3. Il volontariato in carcere

L'attività di volontariato in carcere è regolamentata dall'articolo 17, «La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando e organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa», e dall'articolo 78 dell'Ordinamento Penitenziario (L. 354/75) che prevede che «L'amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di

partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e al futuro reinserimento nella vita sociale» ed è specificata dagli articoli 68 e 120 del D.P.R. 320/2000.

All'assistente volontario viene finalmente riconosciuta una funzione specifica, non più meramente assistenzialistica, e una presenza continuativa e non sporadica o occasionale e gli si affida la delicata funzione di intermediazione tra il dentro e il fuori, tra il carcere e la società libera all'esterno. Pertanto, chi decide di prestare la propria opera, come volontario all'interno di un carcere, è consapevole della versatilità e molteplicità delle attività che andrà a svolgere e, soprattutto, della funzione di sostegno relazionale e di supporto, psicologico, morale e materiale che sarà chiamato ad assolvere. Sinteticamente è possibile classificarle in: attività trattamentali di accoglienza, inclusione e di integrazione, di tipo ricreativo e sportivo, come la creazione di biblioteche e laboratori artistici (lettura, scrittura, pittura, teatro, cineforum, etc.) ma anche di ascolto (il volontario può effettuare colloqui) e di intermediazione per il disbrigo di incombenze materiali; di supporto per attività didattiche o orientamento al lavoro e per una riprogettazione formativa, anche in vista del futuro reinserimento sociale, con l'obiettivo di ridurre quanto più possibile comportamenti recidivanti; e infine di promozione di eventi culturali e di dibattiti aperti al pubblico con il doppio scopo di divulgare le iniziative esistenti all'interno della sede carceraria e, allo stesso tempo, di avvicinare la società esterna a una realtà, giocoforza, ignorata o, dolosamente, misconosciuta e di sensibilizzare l'opinione pubblica anche quando si tratta di intraprendere azioni di denuncia di situazioni critiche o esasperate.

Fino, dunque, alla metà degli anni Settanta del secolo scorso l'operato volontario nelle carceri era scarsamente riconosciuto, sia in assenza di un quadro legislativo che ne legittimasse l'esistenza, sia perché difficilmente inquadrabile anche sotto l'aspetto retributivo, vista la natura gratuita delle prestazioni. Precedentemente, soltanto intorno agli anni Cinquanta, venivano promossi, ad opera dell'associazionismo cattolico, interventi mirati a carattere gratuito ma è con la modalità dell'esecuzione penale esterna che, oggi più che mai, l'azione di volontariato, intesa sia in senso individuale che in modalità cooperativa, espleta tutte le sue potenzialità e si configura come strumento fondamentale di comunicazione, supporto, integrazione tra i detenuti e l'Amministrazione Penitenziaria, tra i detenuti e le rispettive famiglie e la collettività tutta che, sin dalla fase detentiva del cittadino, è chiamata ad azioni di recupero e di reinserimento.

4. La relazione volontaria come dono reciproco di cura nel contesto detentivo

«Avere a cuore le sorti di qualcuno tanto da avventurarsi con lui in una relazione sincera che implica per i soggetti coinvolti una messa in discussione di sé, un cambiamento richiede la disponibilità a farsi concavi per accogliere, a fare spazio nei pensieri, nei sentimenti, nei progetti alla presenza dell'altro» (Cavaleri 2007, p.144).

Il volontario che sceglie di operare in contesti detentivi, unitamente ad altre figure fondamentali con le quali opera in sinergia di intenti e di azioni, come l'educatore, il docente, l'assistente sociale, lo psicologo, etc., è consapevole di raccogliere la sfida pedagogica che vede nella restrizione non soltanto un atto necessario nei confronti delle vittime e della collettività offesa ma anche un'occasione di emancipazione e di riprogettazione formativa, motivazionale ed esistenziale, anche in ottemperanza dei principi costituzionali secondo cui «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato» (Art. 27 Cost.). Il contesto di riferimento

all'interno del quale operano queste figure risulta evidentemente parossistico e le potenzialità educative descritte possono risultare stridenti pretese velleitarie in quanto il carcere, per come è concepito, costruito, vissuto, immaginato dal di fuori, rappresenta il luogo più improbabile in cui attivare un percorso di crescita trasformativo e riabilitativo, individuale e collettivo. «Riuscire a fare tutto questo in un luogo che contraddice se stesso con la pretesa di trasformare in meglio le persone rinchiudendole» (Cardinali, Craia 2017, p. 225).

Il rapporto che si stabilisce tra il volontario e il/i detenuto/i possiede una sua specificità ed una natura dicotomica e ambivalente che sfugge ad una definizione univoca e che, non a caso, si inserisce in un dibattito più ampio circa la relazione fra il dono e il volontariato. Nelle sue istanze motivazionali individuali, ossia in chi sceglie di prestare gratuitamente la propria opera all'interno di un carcere, tale natura asseconda, o piuttosto, tende a prendere la configurazione moderna di "dono generalizzato" (Godbut 1993) che non prevede una conoscenza diretta tra colui che dona e colui che riceve e che non sollecita reciprocità ma che piuttosto soddisfa la, più o meno comune, umana, esigenza di solidarietà, laica o religiosa che sia. Il destinatario finale, potremmo dire, è la società, secondo il pensiero di Godbut: «Il dono generalizzato è una ruota che gira. Si dà non a qualcuno ma alla società e si sa che si riceverà» (Godbut 1993, p. 40).

Nella prassi quotidiana, invece, la relazione tra il volontariato penitenziario e il detenuto è riconoscibile e si nutre proprio della reciprocità che rappresenta una linfa generatrice di fiduciose attese e trasformazioni, di iniziative incoraggianti di ascolto, sostegno e motivazione o di pause necessarie per strategie diverse e nuove progettazioni.

In questo scambio silenzioso risiede il principio del dono e la sua etica, e ne deriva il continuo riposizionarsi e il biunivoco rimodularsi dell'uno rispetto all'altro, in una circolarità d'azione e di effetto che parte dall'uno e ricade sull'altro e poi rimbalza idealmente al di fuori delle mura di cinta, e della quale beneficia sia il volontario donatore che il recluso e, allo stesso tempo o più a lungo termine, la comunità di riferimento che fa da sfondo attivo al microcosmo penitenziario nel quale essi si muovono e nella quale il detenuto dovrà reinserirsi. «La donazione compiuta dal volontario produce in lui e in chi la riceve un messaggio positivo sulla sua vita. Chi dona infatti investe senza uno specifico tornaconto su un'altra persona, superando le logiche economiche segnate dal profitto e dal tornaconto. Il donare evidenzia, inoltre, la libertà di poter disporre di se stessi e delle proprie risorse per un bene che, non essendo particolare o esclusivo, è un bene comune, cercato e costruito avendo la possibilità di contribuire e di partecipare [...]; il valore educativo del volontariato si esprime: nella reciprocità della relazione educativa tra chi dimostra il valore dell'uomo depurato dal principio retributivo e il detenuto che raccoglie il valore di quanto a lui donato» (Cardinali, Craia 2017, p. 225).

In questo senso il volontario si fa carico della buona riuscita del suo operato, favorendo, sin dai primi incontri, il duplice processo di responsabilizzazione del detenuto e, nel contempo, fungendosi da garante nei confronti della stessa comunità che ne ha stabilito la reclusione, che ospita al suo interno la/e vittima/e del reato e all'interno della quale egli lo accompagnerà nel delicato processo di elaborazione delle azioni criminali del passato e nel lungo percorso di reintegrazione e socializzazione e di recupero di relazioni affettive bruscamente interrotte o rimpiazzate da quelle consolidate, in modo effimero, in contesti di deprivazione e di degrado.

Riferimenti bibliografici

- Aime, M. (2002). Introduzione. In M. Mauss, *Saggio sul dono*. Torino: Einaudi.
- Aime, M. (2016). *Antropologia*. Milano: Egea.
- Arrow, K. (1999). Observations on social capital. In P. Dasgupta, I. Serageldin (Eds), *Social Capital. A multifaceted Perspective* (pp. 3-5). Washington: The World Bank.
- Caillé, A. (1998). *Il terzo Paradigma. Antropologia filosofica del dono*. Torino: Bollati Boringhieri.
- Cardinali, C., Craia, R. (2017). Dono e devianza. La reciprocità della relazione educativa del volontariato penitenziario. *Formazione e Insegnamento* 15, 219-231.
- Cavaleri., P., A. (2007). *Vivere con l'altro. Per una cultura della relazione*. Roma: Città Nuova
- Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 27.
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 - Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.
- Godbout, J., T. (1993). *Lo spirito del dono*. Torino: Bollati Boringhieri.
- Legge 26 Luglio 1975, N. 354, Ordinamento Penitenziario.
- Mauss, M. (2002). *Saggio sul dono*. Torino: Einaudi.
- Musi, E. (2017). *L'educazione in ostaggio*. Milano: Franco Angeli.
- Praetorius, I. (2016). *L'economia è cura: la riscoperta dell'ovvio*. Casalnuovo di Napoli: IOD.